

COD. 03/0152/00

Comune di LOVERE

Provincia di BERGAMO

**REGOLAMENTO
CONCERNENTE L'ARMAMENTO
DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA MUNICIPALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSILIARE N° 44 DEL 22/04/94

3 - Oltre a quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

4 - I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

5 - I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.

Art. 23

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1 - Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso si dovrà chiedere l'autorizzazione al questore per portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa, ai sensi della legge 18 giugno 1969, n. 323. L'autorizzazione ha la validità di sei anni.

2 - A tal fine, il sindaco trasmette al questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al quarto comma dell'art. 9.

cui al terzo comma dell'art. 9 nel registro di cui all'art. 15. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

3 - L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorchando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.

Art. 21

Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma a i sensi dell'art. 7, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'articolo 22 e 23.

Art. 22

Addestramento

1 - Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2 - A tal fine, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, si provvederà a stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, oppure con enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.

Art. 18

NON obbligatorietà dell'istituzione dell'armeria

1 - L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le azioni e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 15 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 16, 17 e 19; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del Corpo o servizio.

Art. 19

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1 - L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al sindaco o assessore delegato, al responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, al consegnatario dell'armeria; l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria o del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale se presente.

2 - Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, esterno all'armeria.

3 - Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Capo IV

**TENUTA - CUSTODIA DELLE ARMI
E ADDESTRAMENTO**

Art. 20

Prelevamento e versamento dell'arma

1 - L'arma assegnata ai sensi dell'art. 7, lettera b), è prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo o servizio della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.

2 - L'arma assegnata ai sensi dell'art. 7, lettera a), è prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di

6 - L'armeria è dotata altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale, per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 16

Controlli e sorveglianza

1 - Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

2 - La sorveglianza esterna alle armerie è effettuata da appartenenti al Corpo o servizio attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno, dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

3 - Il sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del Corpo o servizio della polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Art. 17

Doveri del consegnatario di armeria

1 - Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;

b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;

c) la tenuta dei registri e della documentazione;

d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

2 - Egli collabora con il responsabile del Corpo o del servizio per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Caratteristiche delle armerie

- 1 - Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altresì disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme.
- 2 - Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.
- 3 - Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

Art. 15

Funzionamento delle armerie

- 1 - Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
- 2 - Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.
- 3 - Le chiavi di accesso ai locali armeria e gli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori Corpo, servizio o unità di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.
- 4 - Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del responsabile del Corpo e servizio di polizia municipale, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato.
- 5 - L'armeria è dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale.

Art. 12

Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

- 1 - I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi dell'art. 7.
- 2 - Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni di cui all'art. 2.
- 3 - Nei casi previsti dall'art. 11 e dai precedenti commi, il sindaco dà comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Capo III

ISTITUZIONE DELLE ARMERIE

Art. 13

Generalità

- 1 - In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, in uno o più comuni di questa, è istituita l'armeria del Corpo o servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.
- 2 - In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o più armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione.
- 3 - L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, nonché la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore.

Assegnazione dell'arma

- 1 - Per le armi assegnate ai sensi dell'art. 7, lettera A), il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
- 2 - Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.
- 3 - Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Art. 10

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 11

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Capo II

MODALITÀ E SERVIZI CON PORTO DELL'ARMA

Art. 7

Servizi da espletarsi da personale armato

- A) In considerazione delle particolarità dei servizi da espletarsi da parte degli addetti alla Polizia Municipale, tutti gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza devono prestare in via continuativa servizio armato.
- B) (1) Servizi da svolgersi occasionalmente da personale armato, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta:
- Servizi esterni di vigilanza;
 - Servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale;
 - Servizi di vigilanza e protezione dell'Armeria del Corpo;
 - Servizi notturni;
 - Servizi di pronto intervento;
-
-
-
-

Art. 8

Modalità di porto dell'arma

- 1 - Gli addetti che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
- 2 - Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.
- 3 - Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

(1) Se si ritiene di indicare solamente alcuni servizi particolari, per lo svolgimento dei quali gli addetti debbano andare armati, deppennare la lettera A) ed elencare i relativi servizi alla lettera B), o viceversa.

Art. 6 (1)

Dotazione di arma lunga

1 - Gli addetti ai servizi di:

A) Polizia Rurale (2):

B) Polizia Zoofila (2):

durante l'espletamento di tali servizi possono essere dotati di arma lunga comune da sparo Modello _____
Tipo _____ Calibro _____

2 - Il personale preposto a tali servizi è di norma in numero di _____ addetti, per cui, il numero di tali armi in dotazione è di _____

- (1) Determinare ove non esistano tali servizi.
(2) Elencare i tipi di servizi.

Art. 4

Tipo di armi in dotazione

Il tipo di armi in dotazione agli addetti di cui all'art. 3 è la seguente:

A) Personale maschile:

Pistola (1) _____ Modello _____ Tipo _____ Calibro _____

B) Personale femminile:

Pistola (1) _____ Modello _____ Tipo _____ Calibro _____

Art. 5

Servizi di guardia d'onore

1 - In occasione di feste o funzioni pubbliche gli addetti ai servizi di guardia d'onore possono essere dotati di sciabola.

2 - Le manifestazioni per le quali sono previsti i servizi di guardia d'onore sono (2):

3 - Il personale addetto a tali servizi è di norma un numero di _____ addetti, per cui il numero di sciabole in dotazione è di _____

(1) Semiautomatica, ovvero a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui dall'art. 7 della legge 18-4-1975, n. 110 e successive modificazioni.

(2) Indicare le feste e le manifestazioni.

Capo I

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Generalità

L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 7.

Art. 2

Numero delle armi in dotazione

- 1 - Il Sindaco, con proprio provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale che deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza indicato al precedente art. 1.
- 2 - Il Sindaco può altresì stabilire che tale numero sia maggiorato del 5%, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.
- 3 - Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione deve essere comunicato al Prefetto.

INDICE

CAPO I

Generalità - Numero e tipo di armi

Art. 1 - Generalità.....	pag. 5
Art. 2 - Numero delle armi in dotazione.....	» 5
Art. 3 - Contingente numerico degli addetti al servizio di Polizia Municipale con qualità di agente di pubblica sicurezza.....	» 6
Art. 4 - Tipo di armi in dotazione.....	» 7
Art. 5 - Servizi di guardia d'onore e dotazione di sciebole.....	» 7
Art. 6 - Dotazione di arma lunga.....	» 8

CAPO II

Modalità e servizi con porto dell'arma

Art. 7 - Servizi da espletarsi da personale armato.....	» 9
Art. 8 - Modalità di porto d'arma.....	» 9
Art. 9 - Assegnazione dell'arma.....	» 10
Art. 10 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.....	» 10
Art. 11 - Servizi di collegamento e di rappresentanza..	» 10
Art. 12 - Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto.....	» 11

CAPO III

Istituzione delle armerie

Art. 13 - Generalità.....	» 11
Art. 14 - Caratteristiche delle armerie.....	» 12
Art. 15 - Funzionamento delle armerie.....	» 12
Art. 16 - Controlli e sorveglianza.....	» 13
Art. 17 - Doveri del consegnatario di armeria.....	» 13
Art. 18 - Non obbligatorietà dell'istituzione dell'armeria	» 14
Art. 19 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni.....	» 14

CAPO IV

Tenuta e custodia delle armi - Addestramento

Art. 20 - Prelevamento e versamento delle armi.....	» 14
Art. 21 - Doveri dell'assegnatario.....	» 15
Art. 22 - Addestramento.....	» 15
Art. 23 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.....	» 16